



PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA NAZIONALE del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO SU INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER EFFETTO DEL CONFLITTO BELICO IN MEDIO ORIENTE

Priorità 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti

AZIONE 5

Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura

(Reg. (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett. a)

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE.
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.
Azione	5 - <i>Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura.</i>
Tipo di intervento (Allegato IV del Reg. UE 2021/1139)	7- Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica.
Tipologia di operazione (Tabella 7 Reg. UE 2022/79)	Codice operazioni: 31 <i>Compensazione.</i>
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Siciliana
Dotazione finanziaria	€ 12.107.372,00

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.....	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
Introduzione.....	4
1. Ambito di applicazione del bando.....	5
1.1. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)	5
1.2. Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)	5
1.3. Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale).....	5
1.4. Periodo di validità del bando (ambito temporale)	6
1.5. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo.....	6
1.6. Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi.....	7
DOMANDA DI INDENNIZZO	9
2. Formalità di partecipazione al Bando	9
2.1. Titolare della domanda di indennizzo	9
2.2. Redazione e recapito della domanda di indennizzo	9
2.3. Ricevibilità della domanda di indennizzo	9
AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO	10
3. Requisiti di ammissibilità	10
3.1. Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente.....	10
3.2. Requisiti soggettivi specifici per l'intervento	12
3.3. Requisiti di selezione	12
4. Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio	14
ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO	16
5. Selezione e calcolo dell'indennizzo.....	16
6. Concessione ed erogazione dell'indennizzo.....	16
7. Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo	16
7.1. Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo	16
7.2. Obblighi successivi all'erogazione	16
7.3. Revoca e rinuncia all'indennizzo	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
8. Pubblicazioni	17
9. Trattamento dei dati personale.....	18
10. Clausola di salvaguardia	18
DOCUMENTAZIONE	18
11. Documentazione a corredo dell'istanza.....	18
11.1. Documentazione a corredo della domanda di indennizzo	18
11.2. Modelli allegati al bando	19
ALLEGATO K.....	19
12. Riferimenti normativi.....	20
12.1. Normative UE generali.....	20
12.2. Regolamenti UE - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)	21
12.3. Normative UE sulla pesca e acquacoltura	21
12.4. Normativa nazionale.....	21
12.5. Normativa regionale	22

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett. a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett. j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *"Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione."*

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n. 2026/889 ha definito *"la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati"*.

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *"Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati."*, mentre all'art. 2 stabilisce che: *"Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029."*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto alinea del preambolo della Decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *"forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento"*.

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *"PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina"*, approvata con atto prot.n. 0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc.).

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale presente in licenza alla data di pubblicazione del bando e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione regionale con il presente bando e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi**

307 giorni). A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio e un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1. Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Siciliana, dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo e alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026 - 31 dicembre 2026.

Responsabili dell'azione sono:

- Per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, il dott. Leonardo Catagnano – Dirigente del Servizio 4 - Sviluppo Locale e Identità Culturale della Pesca Mediterranea
E-mail: leonardo.catagnano@regione.sicilia.it
- Per le imprese di acquacoltura, la dott.ssa Donatella Manzo – Dirigente del Servizio 2 – Acquacoltura e interventi di diversificazione pesca
E-mail: donatella.manzo@regione.sicilia.it

1.1. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2. Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili:

- gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026.

1.3. Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio della Regione Siciliana in base alla sede legale ovvero operativa dell'impresa richiedente. Si precisa che, nel caso delle **imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli)**, queste hanno facoltà di scegliere in quale regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare l'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione derivanti dall'emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.11

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2



ulteriori domande presentate in altre regioni. Le domande presentate anche in altre regioni determineranno l'inammissibilità delle stesse.

Si precisa che i richiedenti operanti in più regioni dovranno presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca ovvero impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative.

È comunque vietata la presentazione di istanze in più regioni.

1.4. Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Il presente Bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e nel sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea della medesima Regione.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente, a cura del titolare/legale rappresentante dell'impresa, tramite la piattaforma digitale web based dedicata raggiungibile all'indirizzo **www.dpm-sicilia.it**, secondo le indicazioni ivi presenti denominate "Guida alla compilazione".

L'apertura della piattaforma digitale sarà comunicata tramite AVVISO pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea

Non saranno accolte, pertanto, le domande pervenute difformemente.

Ai fini di cui sopra l'impresa dovrà avere obbligatoriamente:

- a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo ufficiale per la registrazione sulla piattaforma, nonché per la ricezione degli atti e di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda (titolare/legale rappresentante) conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori (www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche).

Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda.

La domanda/istanza dovrà:

- essere compilata tassativamente in ogni sua parte, come previsto dalla piattaforma;
- essere corredata da tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 11;
- essere corredata dal documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- essere generata tramite il comando "genera pdf", firmata digitalmente in formato p7m dal titolare/legale rappresentante dell'impresa che richiede soggetto richiedente il sostegno e caricata sulla piattaforma per il successivo invio;
- essere inviata all'Amministrazione dal **01/10/2026** al **10/10/2026**, la piattaforma non permetterà la ricezione di domande oltre il termine sopra indicato.

La piattaforma genererà un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) quale ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda contenente il numero identificativo (ID) la data e l'ora della presentazione, risultanti dalla piattaforma.

La domanda sarà successivamente protocollata tramite IRIDE. All'impresa sarà data comunicazione del numero di protocollo assegnato.

Non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata o con altre modalità.

1.5. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari a € **12.107.372,00** a valere sull'intervento codice 222507/26/SI del PN FEAMPA 2021-2027.

L'amministrazione si riserva di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto in favore della generalità dei beneficiari o di specifiche categorie di essi mediante l'utilizzo di risorse rinvenienti nel bilancio della Regione ovvero di provenienza extra-regionale, nel rispetto della relativa disciplina ed entro i limiti indicati dal Quadro temporaneo di aiuti unionale, fermo restando i requisiti di ammissibilità da mantenere anche in fase di liquidazione dell'indennizzo, tra cui quello della regolarità fiscale e contributiva.

L'Amministrazione procederà a indennizzare le imprese beneficiarie per lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche attraverso pagamenti intermedi e finali in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Organismo Intermedio (Regione Siciliana).

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al **100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria**, ai sensi del par.2 dell'art. 41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola⁴.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente Bando.

L'indennizzo concesso con il presente Bando è cumulabile:

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;
- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite 100% dei costi ammissibili⁵.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo Standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo e approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.6. Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot.n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

⁴ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 è pari a 600.000 euro.

⁵ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro regime di aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo, l'ammontare complessivo che potrà essere erogato su tale regime di aiuto dipenderà dal costo massimo ammissibile; nell'ipotesi in cui tale costo ammissibile sia di 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere un ulteriore indennizzo; mentre se il valore del costo massimo ammissibile è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro, dato dalla differenza tra il costo massimo ammissibile a valere sul regime di aiuto (euro 150.000) ed il massimo valore indennizzabile con il FEAMPA pari a euro 80.000.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Per le **imprese di pesca** il valore dell'indennizzo sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di **k mensile**; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di **k** ed il numero di **kW** dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

Il parametro *nkW* che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

Per le **imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente **k** in relazione della tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di **k** e il numero di tonnellate/1000 avannotti prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola⁶ richiedente, riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di **k** presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuto mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di **k** di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di **k** derivante dalla media dei valori di **k** delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

Le tabelle sul valore assunto da **k**, sia per le imprese della pesca che quelle acquicole sono riportate nell'Allegato K al presente bando.

⁶ Contribuirà al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda, trattandosi di commercio. È da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio per le imprese che allevano mitili trovano convenienza a seminare un prodotto semilavorato (semi di mitili con un più avanzato stato di accrescimento)

Si precisa, inoltre, che così come indicato dal MASAF- PEMAC IV, con nota Prot. n. 0410656 del 26.08.2026, è ammessa una deroga ***“limitatamente alle imprese di mitilicoltura per le quali risulti oggettivamente comprovato che la produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria riconducibili all’eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi del 2024”***; in tale circostanza può essere assunto, ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui al presente avviso, il valore della produzione commercializzata riferita all’anno 2023, in luogo di quella riferita all’anno 2025.

DOMANDA DI INDENNIZZO

2. Formalità di partecipazione al Bando

2.1. Titolare della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata

- dall’impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall’impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2. Redazione e recapito della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo, ferma restando la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande di sostegno di cui al paragrafo 1.3, può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall’impresa acquicola. L’impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa riportati nel capitolo 1.5.

La domanda deve essere redatta secondo l’Allegato A (per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca) ovvero B (per le imprese di acquacoltura), disponibile nella piattaforma digitale e deve essere debitamente compilata e firmata digitalmente, tali allegati disponibili nella piattaforma digitale sono da considerare parte integrante del presente Bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato digitalmente da legale rappresentante.

Per la domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e per ogni altro documento è richiesta la sottoscrizione con firma digitale a cura del titolare/legale rappresentante dell’impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca, ovvero, legale rappresentante dell’impresa che gestisce gli impianti acquicoli.

Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda.

La documentazione va inoltrata attraverso la piattaforma digitale disponibile attraverso il link www.dpm-sicilia.it che, come già riportato nel paragrafo 1.4 al quale si rimanda.

La domanda va inoltrata al Dipartimento della Pesca Mediterranea, esclusivamente attraverso la predetta piattaforma digitale dedicata.

2.3. Ricevibilità della domanda di indennizzo

Non è ricevibile la domanda di indennizzo, se:

1. Inoltrata con mezzi diversi dalla piattaforma digitale dedicata;
2. inviata al di fuori dai termini indicati nel precedente paragrafo 1.4;

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non potranno accedere alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile ed è sottoposta alla fase di ammissibilità e di valutazione.

AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO

3. Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, quindi in fase di presentazione dell'istanza. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

3.1. *Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente*

Il richiedente ovvero impresa beneficiaria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attiva nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. avere sede legale ovvero operativa nel territorio regionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non rientrare nei casi di cui all'art. 138, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

- ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
9. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139:
- **ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139** la domanda di sostegno è inammissibile⁷ se presentata dal richiedente che:
 - a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
 - c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.
- Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.
- **ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139**, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

3.2. *Requisiti soggettivi specifici per l'intervento*

Per accedere all'indennizzo di cui al presente Bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede legale ovvero operativa in uno dei comuni della Regione Siciliana;
3. nel caso di imbarcazioni da pesca il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
5. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

3.3. *Requisiti di selezione*

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso all'intervento del FEAMPA sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

⁷ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art. 8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0	
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6 < 1 tonn (1000 av) C=0 SR6 ≥ 1 tonn (1000 av) C=1	2	
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1 ≤ R7 < 5 C=0,5 R7 ≥ 5 C=1	na ⁸	
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8 < 20% C=0 R8 ≥ 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na	
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	R9 < 20% C=0 R9 ≥ 20% C=1 % della produzione della Regione	na	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50	

⁸ na=Non applicabile

Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0	
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q1=SI C=1 Q1=NO C=0	0	
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita < 25% fatturato C=0 O1 perdita ≥ 25% fatturato C=1	0	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na	
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na	
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na	
TOTALE			100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

4. Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei relativi requisiti previsti dal presente Bando e dalle Disposizioni Attuative disposte per l'Intervento.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo Decreto;
- provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. informativa antimafia (se prevista), verifica delle duplicazioni del finanziamento, etc.) a comprova delle autodichiarazioni rese e, in presenza di dichiarazioni mendaci, procede alla archiviazione dell'istanza e

alle relative comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;

- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell'operazione.

Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; l'Amministrazione provvederà a comunicare al richiedente tali importi alla luce delle eventuali decurtazioni o rimodulazioni attraverso la pubblicazione della Graduatoria provvisoria nel sito web del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La Commissione ove rilevi la necessità di richiedere al beneficiario/destinatario dell'aiuto chiarimenti e/o una o più integrazioni documentali potrà, fatta salva la *par condicio* nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, assegnare un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare la documentazione già trasmessa in sede di presentazione della domanda.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

La Commissione può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** i periodi di disarmo del peschereccio o di arresto temporaneo saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;
- **per le imprese di pesca e quelle acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

Al termine dell'istruttoria la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria delle proposte ammissibili, non ricevibili e non ammissibili che sarà approvata con decreto del Dirigente Generale e pubblicata sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea vale quale notifica ai destinatari, che non riceveranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al riguardo.

Avverso le determinazioni assunte dalla Commissione è ammessa richiesta di riesame all'Amministrazione nel termine **perentorio di 5 giorni lavorativi** successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La Commissione valuterà le istanze di riesame nei successivi 10 giorni e si esprimerà con parere negativo o positivo all'accoglimento delle stesse, attribuendo, se il caso, un nuovo punteggio.

Le istanze oggetto di riesame saranno inserite nella graduatoria definitiva.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In caso di indennizzo stimato per un importo **superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia** di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto (All. C – *Famigliari conviventi* - disponibile in piattaforma).

La documentazione va inoltrata dal richiedente con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2509/2024/UE in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Reg. 2509/2024/UE. Per indennizzi di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura del Bando.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ricevibili e non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni indennizzo concesso, è approvata con decreto pubblicato nella GURS e sul portale web del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nella sezione dedicata al PN FEAMPA 2021-2027.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione

ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO

5. Selezione e calcolo dell'indennizzo

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al capitolo 1.6.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che **sarà unica per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e per le imprese acquicole**, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nella sezione dedicata al PN FEAMPA 2021-2027.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato entro 5 giorni a mezzo PEC. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

6. Concessione ed erogazione dell'indennizzo

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi numeri 307 giorni) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari 7 corrispondente al tempo intercorso tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui (01 ottobre al 31 dicembre 2026) saranno eventualmente liquidati nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni di esecuzione (UE) 2026/889 della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

7. Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

7.1. Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2. Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di

Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti etc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 2021-2027.

7.3. Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

DISPOSIZIONI FINALI

8. Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 disposte con il presente Bando sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea/bandi-avvisi-pn-feampa-2021-2027>

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune, sulla GURS e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” a norma del D. Lgs. n. 33/2013.

9. Trattamento dei dati personale

Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di selezione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura stessa.

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, con sede in Salita dell'Intendenza n. 2 – 90333 Palermo. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e secondo gli obblighi di legge. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento).

10. Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione erogatrice si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere, modificare o annullare il presente Bando in qualsiasi momento, ovvero di non procedere alla concessione e all'erogazione degli indennizzi economici previsti, qualora intervengano modifiche del quadro normativo nazionale o comunitario di riferimento, o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e indisponibilità finanziaria.

DOCUMENTAZIONE

11. Documentazione a corredo dell'istanza

11.1. Documentazione a corredo della domanda di indennizzo

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando all'atto della domanda di indennizzo.

Documenti per la domanda	
1.	Allegato A al bando (<i>domanda di indennizzo per le imprese di pesca</i>) o Allegato B (<i>domanda di indennizzo per le imprese acquicole</i>) compilato in ogni sua parte, datato e <u>sottoscritto digitalmente dal richiedente</u> con allegato valido documento di riconoscimento.
Documenti per le imprese di pesca	
2.	Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosiddette “ remo veliche ” su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.
3.	Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza riportante il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.

4.	DSAN , resa ai sensi del DRP 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed <u>attestante che l'impresa non ha ricevuto altri aiuti</u> , ovvero, che per il periodo <u>tra il 28 febbraio 2026 e la data di presentazione della domanda</u> , ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della crisi in Medio Oriente, con elenco degli stessi (<u>Inserita nell'All. A – Istanza Impresa di pesca</u>).
Documenti per le imprese acquicole	
5.	DSAN , resa ai sensi del DRP 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed attestante che l'impresa non ha ricevuto altri aiuti, ovvero, che per il periodo tra il 28 febbraio 2026 e la data di presentazione della domanda, ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della crisi in Medio Oriente, con elenco degli stessi (<u>Inserita nell'All. B – Istanza Impresa di acquacoltura</u>).
6.	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025.
7.	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita.
8.	Per le sole imprese di mitilicoltura interessate dalla deroga prevista dal MASAF- PEMAC IV, Prot. 0410656 del 26.08.2026, oltre a quanto sopra indicato, si chiede la trasmissione anche di: - Copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2023; - Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2023 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita; - Ogni altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza del nesso tra la riduzione o assenza della produzione negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024.
Altri documenti	
9.	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente.
10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire.

11.2. Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato nella piattaforma digitale dedicata disponibile nel portale web della Regione Siciliana – Dipartimento della Pesca Mediterranea alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-2027 al link: **dpm-sicilia.it** come già riportato nei paragrafi 1.4 e 2.2.

ALLEGATO K

La tabella che segue riporta il valore del coefficiente K derivato per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo e da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe LFT	N batt. TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL0612	95	5.936	9,55	5,21	0,8	0,33	3,16
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1218	558	44.757	9,45	6,68	0,8	0,33	4,01
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1824	1	94	10,53	7,83	0,8	0,33	5,24
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL0612	97	7.355	12,69	6,32	0,8	0,33	5,09
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1218	983	114.467	15,24	9,70	0,8	0,33	9,38
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1824	517	78.886	17,12	12,72	0,8	0,33	13,81
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL2440	166	24.684	19,94	12,39	0,8	0,33	15,69
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL0612	134	7.834	13,87	4,87	0,4	0,33	2,15
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1218	217	14.821	16,67	5,69	0,4	0,33	3,01
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1824	52	4.607	19,49	7,38	0,4	0,33	4,57
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL2440	2	91	21,64	3,79	0,4	0,33	2,60
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	1669	186.974	7,96	9,34	0,4	0,33	2,36
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	4384	500.133	9,28	9,51	0,4	0,33	2,80
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	150	9.602	10,82	5,33	0,4	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL0612	106	7.062	9,23	5,55	0,5	0,33	2,03
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1218	67	3.248	11,44	4,04	0,5	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1824	33	1.794	10,32	4,53	0,5	0,33	1,86
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL2440	33	2.139	13,69	5,40	0,5	0,33	2,93
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	12	225	20,88	1,56	0,5	0,33	1,29
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL0612	3	120	15,85	3,32	0,8	0,33	3,34
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1218	7	617	14,55	7,35	0,8	0,33	6,79
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1824	30	4.077	17,34	11,33	0,8	0,33	12,46
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL2440	22	3.595	17,26	13,62	0,8	0,33	14,92
2023-2024	TM	VOLANTE	VL0612	3	226	10,09	6,28	0,8	0,33	4,02
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1218	25	3.131	10,40	10,44	0,8	0,33	6,89
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1824	39	5.254	11,60	11,23	0,8	0,33	8,27
2023-2024	TM	VOLANTE	VL2440	34	3.887	12,95	9,53	0,8	0,33	7,83

Per le imprese acquicole il valore della compensazione mensile è dato dalla relazione tra il coefficiente **K** (riportato nella tabella che segue) ed il numero di tonnellate di prodotto (ovvero di 1000 avannotti) commercializzato dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2025.

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000	Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro		
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico M	Mangimi M	Altri costi		
1	Avannotti	0,00	3,06	0,00	7,39	12,10	22,56	1,88
2	Venericoltura	55,43	7,23	61,72	0,00	257,17	381,55	31,80
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	3,14	1,84	99,65	0,00	103,81	208,45	17,37
4	Vallicoltura	45,26	3,54	10,08	93,33	371,00	523,22	43,60
5	Gabbie in mare	55,08	5,39	153,33	141,98	479,20	834,98	69,58
6	Impianti a terra acqua dolce	35,58	34,83	6,60	84,07	105,47	266,56	22,21
7	Impianti a terra specie marine	75,77	55,62	10,55	109,86	227,05	478,85	39,90

12. Riferimenti normativi

Il presente avviso fa riferimento ai seguenti legislativi e normativi multilivello ovvero unionale, nazionale e regionale.

12.1. Normative UE generali

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107, 108 e 109;
- Regolamento (CE) n. 944 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, poi rettificato nella versione in lingua polacca dal Regolamento (Ue) 2023/917 della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

12.2. Regolamenti UE - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)

- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei e ss. mm. e ii.;
- Regolamento (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

12.3. Normative UE sulla pesca e acquacoltura

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;
- Regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca, con più segnato riferimento agli articoli 26 - Obiettivi Specifici, paragrafo 2, lett. a) e 41 - Intensità dell'aiuto pubblico;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni ed integrazioni.
- Regolamento Delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme dettagliate sul controllo della pesca, la sorveglianza e l'ispezione delle attività di pesca, nonché sull'esecuzione e il rispetto delle norme
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027
- Decisione di esecuzione della Commissione del 10.12.2025 che modifica la decisione di esecuzione C(2022) 8023 che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 della Commissione del 16 aprile 2026 che definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.

12.4. Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss. mm. ii.;

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - e ss. mm. ii;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- Decreto della Direttrice generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - PEMAC IV - del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0361400 del 23 luglio 2026, la dotazione finanziaria dell'intervento 222507 del Piano Finanziario FEAMPA dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana.

12.5. Normativa regionale

- Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana;
- Legge 28 maggio 2026, n. 13, art. 16 della Regione Siciliana.

13. Allegati

13.1. Allegato A - Istanza imprese pesca (compilare dalla piattaforma digitale)

13.2. Allegato B - Istanza impresa acquacoltura (compilare dalla piattaforma digitale)

13.3. Allegato C - DSAN ai fini del rilascio della informazione antimafia (compilare dalla piattaforma digitale)

Firme digitali

Il Dirigente Generale *ad interim*
Ing. Alberto Pulizzi

Il Dirigente del Servizio 1 *ad interim*
Maria Gabriella Matranga

Il Dirigente del Servizio 2
Donatella Manzo

Il Dirigente del Servizio 4
Leonardo Catagnano
